

VENETO 2008

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

L.r. 14 agosto 2008, n. 13 (B.U. 19 agosto 2008, n. 69)

Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La legge attribuisce alle province il compito del controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili, che recano danno alle produzioni agro-zootecniche, ai fini dell'eleggibilità da parte della giunta regionale dei danni arrecati da tali specie a carico dell'apposito fondo.

L'allegato A indica, per ogni specie cacciabile, il carniere stagionale e giornaliero per ogni cacciatore, l'arco temporale, il numero massimo di capi prelevabile a livello regionale; l'allegato B contiene disposizioni per il monitoraggio quindicinale previsto dalla l.r. 13/2005.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

L.r. 25 luglio 2008, n. 7 (B.U. 29 luglio 2008, n. 62)

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale.

Le legge disciplina gli interventi regionali miranti alla valorizzazione delle produzioni agricole regionali, garantendo al contempo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e un'adeguata informazione sull'origine e la specificità dei prodotti stessi.

Si dispone quindi che nei servizi di ristorazione collettiva affidati ad enti pubblici vengano utilizzati per almeno il 50% su base annua prodotti regionali; che i comuni riservino ai venditori diretti di propri prodotti agricoli almeno il 20% dei posti nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e che destinino aree per la realizzazione di farmer markets e di mercati di prodotti locali riservati ai soli imprenditori agricoli. Si dispone infine che alle attività di ristorazione che utilizzino almeno il 30 di prodotti regionali venga assegnato un apposito contrassegno regionale che ne pubblicizzi l'attività, e che vengano inserite in un programma regionale di promozione.

L.r. 14 novembre 2008, n. 18 (B.U. 18 novembre 2008, n. 95)

Interventi per la tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità.

Le legge disciplina gli interventi regionali finalizzati alla tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità, e alla tutela dei consumatori. Vengono quindi definite le funzioni della giunta regionale, e vengono date indicazioni per il disciplinare di produzione. Si

dispone poi in merito alla gestione del marchio, all'etichettatura, all'attività di vigilanza e all'attività regionale di promozione.

L.r. 14 novembre 2008, n. 20 (B.U. 18 novembre 2008, n. 95)

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni.

La legge di cui al titolo (vedi *Veneto, 2003, 1.1.2 a*) viene tra l'altro modificata quanto agli interventi e agli investimenti aziendali specifici ammissibili agli aiuti, all'importo globale dell'aiuto per la singola impresa, all'intensità dell'aiuto.

4. *Leggi finanziarie*

L.r. 27 febbraio 2008, n. 1 (B.U. 29 febbraio 2008, n. 19)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008.

Rilevanti ai fini della presente raccolta sono gli articoli 28, 30, 31 e 33.

L'articolo 28 dispone modifiche alla l.r. 29/2007 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, vedi *Veneto, 2007, 1.2 b*), che riguardano rifugi alpini ed escursionistici e circoli privati.

L'articolo 30 dispone una modifica marginale alla l.r. 1/2005 (Nuova disciplina della professione di guida alpina, vedi *Veneto, 2005, 1.2 a*).

L'articolo 31 dispone l'adozione da parte della giunta regionale di un programma triennale di certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite.

L'articolo 33 infine dispone specifici finanziamenti regionali integrativi per misure a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori, l'ammodernamento delle aziende agricole, l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, la diversificazione in attività non agricole.

L.r. 25 luglio 2008, n. 9 (B.U. 29 luglio 2008, n. 62)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca.

La legge apporta numerose modifiche a molte leggi nella materia indicata nel titolo. Le modifiche più consistenti riguardano i seguenti aspetti. In materia di foreste: l'abrogazione della legge 8/81 (Rifinanziamento della l. r. 52/78 “Legge forestale regionale”); le sanzioni per violazioni alla legge 23/99 sulla raccolta di funghi. In materia di agricoltura: definizione di imprenditore agricolo professionale, limiti di aiuto i premi per l'insediamento dei giovani agricoltori, riconoscimento delle organizzazioni di produttori, aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico (legge regionale 40/2003, Nuove norme per gli interventi in agricoltura, vedi *Veneto, 2003, 1.1.2 a*); attività apistica (l.r. 23/1994).

In materia di pesca, vengono date disposizioni per il riconoscimento delle enoteche regionali.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*